

Codice A1501C

D.D. 9 luglio 2025, n. 399

L.R. 32/2023 art.13, L. 241/1990 e smi art. 7-8. Revoca dei contributi indebitamente erogati all'operatore Nuova Superjet Srl C.F. 02393180027, afferenti a corsi finanziati dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 27/05/2010 - Direttiva di Formazione dei lavoratori Occupati anno 2009.



ATTO DD 399/A1501C/2025

DEL 09/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1501C - Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE

OGGETTO: L.R. 32/2023 art.13, L. 241/1990 e smi art. 7-8. Revoca dei contributi indebitamente erogati all'operatore Nuova Superjet Srl C.F. 02393180027, afferenti a corsi finanziati dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 27/05/2010 - Direttiva di Formazione dei lavoratori Occupati anno 2009.

Premesso che

- la Regione Piemonte a partire dal 1 gennaio 2016 è subentrata alla Provincia di Biella nella titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso relativo ai procedimenti finanziati con i fondi europei, in forza dell'art. 8 della L.R. 23/2015;
 - a seguito dell'approvazione, con DGR n. 13-9531 del 02/09/2008, della Direttiva Regionale per la Formazione dei lavoratori Occupati, la Provincia di Biella approvava con DGP n. 29 del 13/02/2009 il Bando Provinciale relativo alla chiamata ai Progetti di Formazione dei lavoratori Occupati anno 2009 con una disponibilità complessiva di risorse del POR FSE 2007/2013 pari a Euro 842.913,00. Il Bando prevedeva, tra le altre azioni, il finanziamento di progetti strutturati di formazione professionale a gestione diretta da parte di aziende localizzate sul territorio della Provincia di Biella (azione I. a. 1.01);
 - in data 22/12/2009 – prot. ricezione Provincia n. 49902 del 31/12/2009 – perveniva istanza di finanziamento dall'operatore Nuova Superjet Srl, in occasione del V sportello previsto;
 - a seguito di istruttoria, con Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 27/05/2010 veniva approvata la graduatoria dei corsi ammessi a finanziamento e venivano assunti gli impegni di spesa a favore dei beneficiari; all'operatore Nuova Superjet veniva approvato un finanziamento di €. 17.982,00 per la realizzazione di n. 5 corsi strutturati, identificati nella pratica contabile n. BI/2010/63;
 - in data 28/07/2010, prot. n. 31543 del 30/07/2010 della Provincia di Biella, perveniva l'atto di adesione, documento che regola i rapporti tra gli operatori assegnatari di finanziamento e la Provincia di Biella, regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale.
- La procedura informatica evidenziava che i corsi erano partiti tutti fra il 14 e il 17 di settembre 2010 e si erano conclusi fra il 29 novembre 2010 e il 28 gennaio 2011, in coerenza con le tempistiche per la realizzazione delle attività comunicate agli operatori con nota prot. n. 23828 del 9 giugno 2010.

- In data 15/09/2011 l'operatore trasmetteva la certificazione di chiusura F.S.E. e la dichiarazione di responsabilità sulle attività realizzate.
- La società Mazars-Protiviti, società aggiudicataria della gara d'appalto per l'effettuazione dei controlli sulle attività finanziate dal POR FSE 2007/2013 e incaricata dalla Regione Piemonte di svolgere attività di verifica dei rendiconti, certificava il rendiconto finale presso l'operatore Nuova Superjet nel novembre 2011, producendo il verbale di verifica n. 42264 del'08/11/2011, ricevuto dagli uffici provinciali in data 22/11/2011 – prot. ricezione Provincia n. 59578. Contestualmente alla trasmissione del rendiconto certificato, l'operatore inviava richiesta di saldo: FT n. 549 del 11/11/2011 di Euro 17.982,00, prot. ricezione Provincia n. 59475 del 22/11/2011.
- In data 24/02/2014 - prot. ricezione Provincia n. 6543 - perveniva comunicazione, da parte del curatore fallimentare dott. Stefano Pugno di Vercelli, di fallimento, a far data dal 16/12/2013, della Nuova Superjet Srl in liquidazione. Il curatore fallimentare richiedeva altresì il pagamento della somma in sospeso con termine perentorio di 20 giorni.
- La Provincia di Biella, con nota prot. 8045 del 12/03/2014, riscontrava tale comunicazione mediante richiesta al curatore fallimentare di estratto della sentenza di avvenuto fallimento e regolare ammissione al passivo del fallimento da parte di INPS e INAIL. Tale documentazione perveniva in data 13/03/2014 – prot. ricezione Provincia n. 8120.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 24/03/2014 e relativo mandato di pagamento n. 896 del 26/03/2014, la Provincia provvedeva infine alla liquidazione del saldo dovuto, pari a Euro 17.982,00, a favore di Nuova Superjet in liquidazione.
- Con sentenza penale del Tribunale di Vercelli n. 746 del 22/06/2021, divenuta definitiva in esito alla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1809 del 16/4/2025, veniva accertata:
 - la mancata erogazione dei corsi menzionati
 - la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in capo ai sig. *omissis* in qualità di impiegato amministrativo e responsabile dei corsi di formazione e *omissis* in qualità di impiegato amministrativo e sostituto responsabile dei corsi di formazione.
- Con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 16/2013 (Registro fallimenti del 16/12/2013) la Nuova Superjet veniva dichiarata fallita.
- Il Tribunale di Vercelli chiudeva il fallimento con provvedimento n. 210 del 17/11/2021 successivamente, in data 20/12/2021, la Società veniva cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.

Dato atto che

l'Amministrazione non ha provveduto a notificare l'avvio del procedimento di revoca alla società Nuova Superjet S.r.l. in quanto cessata in seguito a fallimento e il recupero del credito conseguente alla presente revoca avverrà in esecuzione della sentenza penale accertata nei confronti dei Sig.ri *omissis*

Ritenuto

- di procedere, per violazione dell'art.13 L.r. 32/2023, alla revoca del contributo limitatamente ai fatti esposti e alla somma di €.17.982,00 perché la sentenza penale del Tribunale di Vercelli n. 746 del 22/06/2021, divenuta definitiva a maggio del 2025, ha accertato la mancata erogazione dei corsi per i quali la Provincia di Biella aveva erogato il contributo;
- che la tutela degli interessi finanziari della Regione Piemonte configuri l'interesse pubblico concreto ed attuale che legittima, ai sensi del art.21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.e.i, la revoca dell'erogazione del contributo;
- di revocare, ai sensi e per gli effetti degli art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i, il riconoscimento dei contributi per la realizzazione di n. 5 corsi strutturati, identificati nella pratica contabile n. BI/2010/63 per un importo complessivo di €. 17.982,00, perché l'erogazione del finanziamento risulta indebita per le motivazioni sopra descritte.

Valutato

l'interesse dell'amministrazione procedente al recupero delle somme dichiarate inammissibili e pertanto indebitamente versate.

Ritenuto

di dare mandato al Settore Avvocatura della Regione Piemonte, in esecuzione della sentenza menzionata, di recuperare dai *omissis* somma di €.17.982,00 in aggiunta alle seguenti somme previste nella sentenza citata:

- €. 2.000,00 per danno morale
- €. 3.420,00 oltre IVA per spese legali

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 4-8114 del 31/01/2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 .;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

di revocare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i, il riconoscimento dei contributi per la realizzazione di n. 5 corsi strutturati, identificati nella pratica contabile n. BI/2010/63 per un importo complessivo di €. 17.982,00, perché l'erogazione del finanziamento risulta indebita per le motivazioni descritte in premessa;

di disporre il recupero delle somme dichiarate inammissibili e pertanto indebitamente versate;

di dare mandato al Settore Avvocatura della Regione Piemonte, in esecuzione della sentenza menzionata, di recuperare dai Sig. ri *omissis*, la somma di €.17.982,00 in aggiunta alle seguenti somme previste nella sentenza citata :

- €. 2.000,00 per danno morale
- €. 3.420,00 oltre IVA per spese legali

La transazione elementare della prenotazione di spesa e del correlato accertamento di entrata è rappresentata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili".

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/10.

LA DIRIGENTE (A1501C - Raccordo amministrativo e controllo
delle attività cofinanziate dal FSE)
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili